

Reato di negazionismo e libertà di manifestazione del pensiero: una riflessione

di Giacomo Galazzo (Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Università degli Studi di Pavia)

1. Alcune considerazioni preliminari

La recente approvazione, da parte del Parlamento, del cosiddetto reato di “negazionismo” suggerisce interessanti riflessioni in ordine alla compatibilità della nuova previsione con la libertà di manifestazione del pensiero, consacrata nell’art. 21 Cost. Non è certamente eccessivo annoverare tale libertà nei principi supremi della Carta costituzionale, secondo la celebre definizione della sentenza n. 1146/1988 della Consulta¹, ed è dunque estremamente importante riflettere su eventuali compressioni della medesima che possono derivare dall’approvazione di nuove fattispecie penali. A ciò sono preliminari due ordini di considerazioni.

In primo luogo è necessario sottolineare che il tema del contrasto al negazionismo è fortemente valorizzato dal diritto comunitario. La decisione quadro 2008/913/GAI, che si prefigge di operare per l’avvicinamento delle legislazioni nazionali in tema di contrasto al razzismo e alla xenofobia, annovera esplicitamente tra le condotte ritenute meritevoli della sanzione penale «*l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l’umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8) e i crimini di cui all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro*». Interessante, a questo proposito, è la consultazione della Relazione sull’attuazione del citato provvedimento, che annoverava l’Italia tra i sette Stati membri che ancora non incriminavano condotte

¹ Corte costituzionale, sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146, consultata online sul sito istituzionale della Corte costituzionale, <http://www.cortecostituzionale.it>. Esclude la possibilità di procedere a revisione costituzionale dell’art. 21 F. GAMBINI, *Art. 21.*, in S. BARTOLE - R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008, 169.

di questa natura². Nelle intenzioni dei proponenti il disegno di legge approvato dalle Camere a seguito di un complesso *iter* intende esplicitamente dare attuazione alle fonti comunitarie³.

È allo stesso modo importante, prima di analizzare il dettaglio delle scelte del legislatore, tentare di giungere a una definizione esauriente del comportamento che è possibile definire come “negazionismo”, cercando in particolare di distinguerlo accuratamente dal cosiddetto “revisionismo”. Si tratta infatti di due concetti del tutto diversi, il confine tra i quali va tenuto presente dall’interprete. Se dunque con quest’ultima locuzione si intende il certamente lecito intendimento di chi fornisce interpretazioni di fatti storici per il tramite di ricostruzioni che divergono da quelle comunemente accettate, il negazionismo consiste invece nel giungere a negare in radice la stessa veridicità storica di alcune vicende, che pure si ritiene siano accertate attraverso il supporto di un solido apparato documentale e testimoniale⁴. Del tutto diverso, in particolare, sembra essere l’approccio con cui il revisionista e il negazionista si accingono ad esprimere le proprie tesi su di una determinata vicenda storica. Se il primo tenta infatti di strutturare su di una pretesa di scientificità le considerazioni con le quali tenta di argomentare per porre in discussione acquisizioni pur consolidate, il secondo si limita alla semplice negazione dell’accaduto, che tenta di porre nel campo del fantastico. Essenzialmente diversi sarebbero anche gli intenti dei due atteggiamenti nei confronti dell’uditore delle sostenute tesi: il revisionismo mira alla persuasione mediante l’instaurazione di un rapporto dialettico con chi aderisce alle ricostruzioni comunemente accettate, il

² RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, paragrafo 3.1.3, consultata online su <http://eur-lex.europa.eu/>; «*Sette Stati membri non menzionano espressamente questi tipi di comportamento: Spagna, Francia, Italia e Polonia contemplano soltanto l’apologia, il Portogallo la negazione e Lettonia e Romania l’apologia e la negazione (in Romania la minimizzazione è considerata reato solo se praticata attraverso la distribuzione di materiale). Lettonia e Portogallo fanno riferimento a tutti i crimini internazionali, la Romania al genocidio e ai crimini contro l’umanità e Spagna e Italia soltanto al genocidio*»

³ Nel documento già citato alla nota n.2, infatti, può leggersi, con riferimento alla Decisione quadro 2008/913/GAI: «*Si tratta di un atto vincolante, in base al quale gli Stati membri hanno l’obbligo di punire l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dall’articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga. Un obbligo che è stato recepito proprio grazie a questa legge*».

⁴ Per queste considerazioni, si veda il dossier n. 151 del gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera dei deputati, consultabile sul sito <http://www.deputatipd.it>.

negazionismo si caratterizza invece per la richiesta di un' adesione acritica ad affermazioni categoriche e non discutibili⁵.

2. Le scelte del legislatore italiano

Analizzati questi aspetti è ora possibile addentrarci in una pur sintetica ricostruzione delle principali linee sulle quali il legislatore ha strutturato il recente intervento in tema di negazionismo.

Come noto, a suscitare più spesso l'emozione e l'indignazione dell'opinione pubblica è stato il fenomeno della negazione della "Shoah" e dunque della vicenda dello sterminio degli ebrei perpetrato dal regime nazionalsocialista negli anni della Seconda Guerra Mondiale. A conferma di ciò, tali drammatici accadimenti sono stati espressamente richiamati dai proponenti il disegno di legge nella relazione al provvedimento. In esordio di questa, infatti si sostiene che *«Il drammatico aumento di forme di razzismo e di negazione di fatti storici incontrovertibili, come lo sterminio degli Ebrei o di altre minoranze, negli ultimi anni è diventato sempre più evidente sia in Europa che in Italia»*. L'aggancio ideale della novella legislativa al ricordo della Shoah è stato inoltre esplicitato da uno dei relatori di maggioranza nel suo intervento, in apertura della discussione alla Camera dei deputati⁷. È da sottolineare anche una

⁵ Per queste riflessioni, si veda S. PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del Diritto penale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2013, pp. 883-884.

⁶ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII legislatura, Atto Senato n. 54, consultabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, <http://www.senato.it>.

⁷ CAMERA DEI DEPUTATI, Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 500 di lunedì 12 ottobre 2015, intervento dell'On. Walter Verini, relatore di maggioranza, consultato sul sito istituzionale della Camera dei deputati, <http://www.camera.it>: *«Voglio iniziare questo intervento con delle parole: «Per me non è mai stato possibile dimenticare, voltare pagina, cercare semplicemente di vivere normalmente. Per molto tempo è stato impossibile per me parlare di quello che avevo visto e vissuto nei crematori di Auschwitz. Avevo l'impressione che le persone non mi credessero e che mi avrebbero preso per un matto. Ho dunque preferito rimanere in silenzio fino al 1992, quando l'antisemitismo e il negazionismo hanno ripreso a manifestarsi e ho sentito che non potevo più tacere». Queste parole sono di Shlomo Venezia, vennero pronunciate due anni prima della sua morte a Parigi, all'UNESCO. Lui faceva parte dell'orrore più terribile di Birkenau e Auschwitz, del sonderkommando, gli addetti ai forni crematori. Allora, da quel giorno, dal 1992, quando capì che il negazionismo cominciava a farsi strada, l'antisemitismo a diffondersi di nuovo, lui decise, lo disse ancora quel giorno, di parlare ai giovani, di riuscire a superare quel blocco che lo aveva incatenato a quegli orrori, a quella memoria così terribile. Allora, lo fece rivolgendosi anche un appello, rivolgendosi a «voi uomini della politica e delle istituzioni perché avete in carico l'educazione delle giovani generazioni, affinché proseguiate il compito della testimonianza, delle nostre testimonianze, per lottare contro l'oblio, per impedire che si dimentichi Auschwitz, per lottare contro i negazionisti, difendere la verità storica e preservare il mondo dal ripetersi di tali atrocità. Basterebbero queste parole per motivare il senso di questo provvedimento.»*.

dichiarazione resa alla stampa dalla prima firmataria del disegno di legge, Sen. Amati, che non esitò a descrivere questo intervento come «*un atto che il Parlamento deve alla comunità ebraica dopo la vergogna delle leggi razziali del 1938*».

Queste considerazioni invitano a volgere lo sguardo al panorama internazionale, nel quale è possibile osservare due tendenze in materia di contrasto al negazionismo. Alcuni Stati, valorizzando l'aggancio della scelta repressiva alla vicenda storica che ne genera il forte disvalore sociale, puniscono soltanto condotte che riguardino i crimini perpetrati nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. È questo il caso di Germania, Austria, Belgio, Israele e Francia, che nelle rispettive legislazioni fanno riferimento ai soli delitti commessi dal regime Nazionalsocialista. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, invece, estendono la punibilità anche a condotte che riguardino le vicende del regime sovietico. Altra è la scelta degli ordinamenti che hanno deciso di estendere la sanzione penale a condotte negazioniste che riguardino anche tutti gli altri crimini contro la Comunità internazionale, valorizzando al massimo l'ampiezza delle disposizioni della Decisione quadro e con ciò allontanandosi dall'idea che il reato di negazionismo miri a tutelare in via straordinaria precise vicende storiche, e solo quelle. Al contrario, tali Paesi hanno puntato con decisione sulla forza espansiva della repressione del negazionismo in vista del contrasto alla confutazione di qualsiasi crimine contro l'umanità⁹. Questa è stata anche la scelta del Parlamento italiano.

Venendo al dettaglio alle scelte del legislatore, infatti, può evidenziarsi che la legge n. 116/2016 ha operato aggiungendo un comma 3-bis all'art. 3 della legge n. 654/1975, per l'appunto intitolata "*Ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966*". A seguito di questo intervento, la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e l'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose, già punite dal testo previgente, sono ora sanzionabili in via aggravata, ed in particolare con la

⁸ *Negazionismo, approvato ddl al Senato. "Fino a sei anni di reclusione"*, La Repubblica del 3 maggio 2016, consultato online su <http://www.repubblica.it>.

⁹ Per questa ricostruzione in chiave comparatistica si veda G. M. TERUEL LOZANO, *Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata*, in *Rivista AIC*, n. 2/2014, pp. 20-21, consultato su <http://www.rivistaaic.it>

reclusione da due a sei anni, quando si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. Presupposto della punibilità è che dal comportamento derivi un «concreto pericolo di diffusione». Un complesso dibattito parlamentare ha infatti portato a escludere che per l'intervento della sanzione penale sia considerata sufficiente la mera pubblicità della condotta. Sulle ragioni di questa scelta, è utile la consultazione del rapporto che il gruppo parlamentare del Partito democratico ha diffuso sull'*iter legis* in commento, ove si sostiene che «può accadere che si parli in pubblico in un contesto in cui il pericolo di diffusione sia sostanzialmente escluso. Al tempo stesso, si estende la punibilità a casi ulteriori rispetto a quelli che avrebbe consentito l'utilizzazione della nozione di mera pubblicità. Basti pensare all'incitamento alla violenza o alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici¹⁰».

Non è questa la sede per una approfondita disamina tecnica della nuova circostanza aggravante comune, dal momento che questo contributo intende concentrarsi sui problemi di diritto costituzionale sottesi alla novella legislativa. Basterà dunque riferirsi alla considerazione, già avanzata da autorevole dottrina, per la quale se è vero che la scelta del legislatore è di scarsa portata dal punto di vista dell'estensione dei confini del penalmente illecito, dal momento che una circostanza aggravante non può travalicare il confine dato dalla fattispecie base, non per questo va trascurata la notevole portata simbolica dell'affermazione che la condotta negazionista è ora un vero e proprio reato. Ciò significherebbe infatti la volontà del potere pubblico di farsi carico di problemi drammatici quali quelli posti dai sempre attuali fenomeni di fondamentalismo e antisemitismo¹¹. E' necessario invece condurre, per l'appunto, una breve disamina sui problemi che la nuova incriminazione pone rispetto alla garanzia della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

3. Riflessioni in ordine alla legittimità costituzionale delle nuove disposizioni

¹⁰ Vedi *supra*, nota n.2.

¹¹ Per queste considerazioni vedi D. PULITANO', *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, consultato su <http://www.dirittopenalecontemporaneo.it>.

È evidente che qualunque intervento legislativo che mira a reprimere comportamenti veicolati dall'espressione di un pensiero impone una riflessione sulla compatibilità del medesimo con la libertà di manifestazione del pensiero consacrata nell'art. 21 Cost.

A proposito del reato di negazionismo sono state infatti autorevolmente avanzate, in più sedi, decise perplessità. Non c'è dubbio, infatti, che la libertà di espressione e di propaganda delle più disparate idee costituisca una vera e propria «*pietra angolare dell'ordine democratico*»¹², con ciò richiamando un celebre passaggio della giurisprudenza costituzionale. È dunque necessario che qualsivoglia limitazione della medesima trovi sicuro fondamento nella tutela di situazioni giuridiche legate ai diritti della persona (si pensi al tema della tutela penale della dignità umana espressa dalla repressione dei delitti contro l'onore o da quella dell'incitamento all'odio razziale) o a interessi di natura pubblica¹³.

Avverso l'incriminazione di una condotta pur certamente odiosa come quella di chi propaga tesi volte a negare la veridicità storica della Shoah o di altre tragedie è stato infatti sostenuto che, in ultima istanza, si giungerebbe all'imposizione di una verità storica a scapito della libertà di espressione, che certo consente la diffusione anche di contenuti che per la maggioranza dei consociati sono meritevoli di censura¹⁴. Forte eco, in anni recenti, ebbe in particolare il documento «*Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica*», sottoscritto da importanti studiosi. L'introduzione del reato di negazionismo veniva criticata sotto tre profili: trasformerebbe i sostenitori delle tesi negazioniste in «difensori della libertà di espressione»; stabilirebbe una sorta di «verità di Stato» a scapito della libertà del confronto e della ricerca storica; accentuerebbe l'idea della «unicità della Shoah», ponendolo come al vertice di una sorta di graduatoria dei mali della

¹² CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 17 aprile 1969, n. 84, consultata sul sito istituzionale della Corte costituzionale, <http://www.cortecostituzionale.it>.

¹³ Esempio, a questo proposito, rimane la sentenza n. 15 del 1973 della Corte costituzionale (CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 27 febbraio 1973, n. 15, consultata online su <http://www.cortecostituzionale.it>), che sostenne la piena legittimità costituzionale della legge n. 645/1952, che vietava le manifestazioni fasciste: essa, infatti, mira a sanzionare quelle manifestazioni che possono causare un serio pericolo di ricostituzione del partito fascista¹³, evento da intendersi quale minaccia per l'ordine democratico. Per un'esauriente analisi del dibattito in materia di limiti alla libertà di espressione si veda F. GAMBINI, cit., 169.

¹⁴ Per una disamina in ordine alle perplessità su interventi legislativi di questa natura si veda ancora S. PARISI, cit., 890 ss.

contemporaneità¹⁵. Se l'ultima osservazione può forse ritenersi superata dalla formulazione della nuova aggravante che, come detto, non si limita a sanzionare la negazione della sola Shoah, è invece necessario soffermarsi su quanto attiene proprio alla tutela della libertà di espressione.

Sembra decisiva, a questo proposito, l'analisi degli elementi in favore della compatibilità del reato di negazionismo con l'art. 21 Cost. che sono stati posti alla base dei lavori parlamentari. Interessante a tal proposito è il rapporto del servizio studi della Camera dei deputati, che nell'intento di offrire elementi a supporto della costituzionalità dell'intervento del legislatore mette in relazione il tema del negazionismo con importanti arresti della Corte costituzionale in materia di propaganda sovversiva e altre analoghe fattispecie. Nella sentenza n. 87 del 1966, infatti, la Corte analizzò il rapporto tra propaganda e semplice manifestazione del pensiero, sostenendo che non esiste identità tra i due concetti, ma che a differenza della semplice manifestazione di un pensiero la propaganda ha la caratteristica di porsi in diretta relazione con un'azione¹⁶. Opportuna, a questo proposito, può essere la citazione di un passaggio di quella sentenza:

La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano. Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento nell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti da questa norma hanno come finalità di suscitare reazioni violente, compresa l'ipotesi della "distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società", così come inserita nel contesto del comma in esame. Siffatta propaganda appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire.

¹⁵ *Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica*, in *Storicamente*, 2 (2006), n. 63.

¹⁶ CAMERA DEI DEPUTATI, XVII legislatura, Servizio studi - Dossier n. 199, consultato online su <http://www.camera.it>

Pertanto, il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico.

Tale tentativo di distinzione tra “puro pensiero” e “principio di azione”, invero, è stata nel tempo oggetto di notevole discussione e non manca chi la definisce come superata¹⁷. Permane l'utilità, però, di una riflessione sul passaggio finale del citato passaggio, ove si evidenzia il tema della possibile pericolosità della propaganda nei confronti dei valori che lo Stato democratico intende tutelare. Il discorso negazionista, infatti, sembra senz'altro caratterizzato da una forte volontà polemica nei confronti di una razza o di un'etnia. Lungi dal limitarsi ad esprimere una opinione, dunque, esso si collegherebbe in modo inscindibile alla volontà di agire per offendere gli appartenenti a tali gruppi sociali con ciò ledendo nel profondo la loro dignità e promuovendo il ritorno ad atteggiamenti discriminatori nei loro confronti (nonché, allo stesso tempo, offendendo *post mortem* la memoria delle vittime degli eventi negati) e mirando a diffondere all'esterno tali propositi di oltraggio, facendone per l'appunto propaganda. Il reato di negazionismo, dunque, sarebbe una *species* del più ampio *genus* delle fattispecie di incitamento all'odio razziale e di propaganda razzista: la specificità di questa starebbe nella particolare modalità di perpetrazione dell'offesa, realizzata attraverso l'affermazione della falsità di eventi storici che hanno profondamente colpito un particolare gruppo sociale¹⁸ e per i quali il gruppo medesimo gode di un'ampia solidarietà presso i consociati. Questa convinzione, più ancora della pur interessante disamina sulla non coincidenza tra semplice manifestazione del pensiero e propaganda, sembra avere mosso l'intenzione del legislator. Ciò emerge con chiarezza dai lavori parlamentari, nella quale un nesso che si ritiene inscindibile tra discorso negazionista e incitamento all'odio razziale è stato evidenziato con forza¹⁹.

¹⁷ Si veda, sul dibattito in materia, A. VALASTRO, *Art. 21*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, 454 ss.

¹⁸ Per queste considerazioni vedi C. CARUSO, *Dignità degli altri e spazi di libertà degli intolleranti. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2013, 798 ss. Il medesimo autore segnala, più avanti (p. 804), l'opinione per la quale l'esistenza di una legislazione repressiva nei confronti della propaganda razzista renderebbe superflua la previsione di un'autonoma previsione sul punto del negazionismo. Esso sarebbe, infatti, una mera modalità esecutiva della propaganda razziale.

¹⁹ Si veda al proposito la dichiarazione di voto che l'On. Gribaudo svolse a nome del gruppo del Partito democratico nella discussione finale sull'approvazione del progetto di legge: «*La scelta in*

Una simile descrizione del fenomeno del negazionismo sembra in effetti fornire apprezzabili argomenti per affrontare le discussioni in ordine a pretese lesioni della libertà di manifestazione del pensiero che l'incriminazione del negazionismo causerebbe e per sostenere la compatibilità con la Costituzione del nuovo intervento, in una discussione che rimane certamente aperta ed estremamente interessante. Certo, in conclusione, sembra degna di interesse anche l'opinione di chi, senza mettere in discussione la costituzionalità della repressione del negazionismo, ne ha sostenuto la sostanziale superfluità: a fronte di un così stretto nesso tra negazionismo e incitamento all'odio razziale, infatti, si è anche argomentato che la preesistente esistenza di una legislazione repressiva nei confronti della propaganda razzista già permetteva di reprimere le condotte in commento, in quanto mere modalità esecutive della medesima²⁰.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica*, in *Storicamente*, 2 (2006)
- C. CARUSO, *Dignità degli altri e spazi di libertà degli intolleranti. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2013
- F. GAMBINI, *Art. 21.*, in S. BARTOLE – R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 2008
- S. PARISI, *Il negazionismo dell'Olocausto e la sconfitta del Diritto penale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2013

primis del Partito Democratico è stata quindi legata alla volontà di colmare una chiara e non più prorogabile mancanza, nella piena consapevolezza della necessità di agire nel rispetto dell'articolo 21 della nostra Carta costituzionale. Il Parlamento interviene quindi oggi con determinazione, ma al contempo con tutta l'attenzione e la delicatezza che sono necessarie in simili materie. L'Italia, con l'approvazione definitiva di questa norma, si unirà così, dopo una lunga attesa, ai molti Paesi in cui la negazione di una realtà storica verificabile e verificata, documentabile e documentata, e pertanto incontrovertibile qual è lo sterminio sistematico nei confronti del popolo ebraico, non può costruire base per la legittimazione di altra violenza: una posizione ribadita anche da alcune recenti risoluzioni dell'ONU, approvate quasi all'unanimità dai Paesi del mondo, compreso il nostro, e che per noi si aggiunge alla negazione dei crimini contro l'umanità che costituiscono la base dell'acquis consolidatosi nella comunità internazionale dopo gli orrori della seconda guerra mondiale. Razzismo, discriminazione e xenofobia costituiscono, ieri come oggi, violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo» (Vedi CAMERA DEI DEPUTATI, XVII legislatura, Atto Camera 2874-B, consultato su <http://www.camera.it>).

²⁰ A menzionare questa posizione è ancora C. CARUSO, op cit., p. 804 ss.

- D. PULITANO', *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015
- G. M. TERUEL LOZANO, *Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata*, in *Rivista AIC*, n. 2/2014
- A. VALASTRO, *Art. 21*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006

È stata inoltre utile, in fase di studio della tematica, la consultazione di R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova 2013.